



Comune di Pergine Valsugana

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 21.04.2010

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26.02.2014, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.11.2016 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 17.09.2026

INDICE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1	Finalità e contenuti.....	4
Art. 2	Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini.....	4
CAPO II	I REFERENDUM CONSULTIVI PROPOSITIVI E ABROGATIVI...5	
Art. 3	Finalità	5
Art. 4	Referendum ammessi e data di effettuazione	5
Art. 5	Iniziativa referendaria	6
Art. 6	Iniziativa del Consiglio comunale	6
Art. 7	Iniziativa dei cittadini	6
Art. 8	Norme generali procedurali	8
Art. 9	Indizione del referendum	8
Art. 10	Chiusura delle operazioni referendarie.....	9
Art. 11	Organizzazione del referendum.....	10
Art. 12	Tessera elettorale	10
Art. 13	L'ufficio di Sezione	10
Art. 14	Organizzazione ed orario delle operazioni	11
Art. 15	Determinazione dei risultati del referendum	11
Art. 16	Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	12
Art. 17	Attuazione del risultato del referendum	13
Art. 18	Informazione dei cittadini.....	14
CAPO III	PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI INTERROGAZIONI E	
INTERPELLANZE		15
Art. 19	Proposte di provvedimenti.....	15
Art. 20	Interrogazioni e interpellanze	15
CAPO IV	I RAPPRESENTANTI FRAZIONALI E LE CONSULTE DI ZONA	
.....		17
Art. 21	Compiti.....	17
Art. 22	Convocazione consultazioni assembleari	17
Art. 23	Avviso di convocazione	18
Art. 24	Modalità di svolgimento delle consultazioni.....	18
Art. 25	Nomina dei rappresentanti frazionali	18
Art. 26	Revoca dei rappresentanti frazionali	19
Art. 27	Consulte di zona	19
Art. 28	Utilizzo di strutture e uffici comunali	19
Art. 29	Uso case sociali	20
Art. 30	Tenuta dell'albo frazionale.....	20
CAPO V	CONSULTE	21
Art. 31	Consulte permanenti	21
Art. 32	Consulta per i giovani.....	21
Art. 33	Consulta per gli anziani	22
Art. 34	Consulta per gli stranieri	23
Art. 35	Forme innovative di partecipazione dei cittadini	25
Art. 36	Pari opportunità	25
CAPO VI	ASSEMBLEE PUBBLICHE, FRAZIONALI CONSIGLI	
COMUNALI APERTI.....		25

Art. 37 Finalità	25
Art. 38 Convocazione - Iniziativa e modalità	25
Art. 39 Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni	26
Art. 40 Consigli comunali aperti.....	26
CAPO VII ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE	27
Art. 41 Finalità e metodi	27
CAPO VIII FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO ..	28
Art. 42 Interventi a favore dell'associazionismo	28
Art. 43 Registro delle associazioni	28
Art. 44 Modalità di iscrizione	28
Art. 45 Concessione di attrezzature ed incentivi economici.....	29
Art. 46 Collaborazione con gli organi del comune	29

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) i referendum consultivi, propositivi e abrogativi;
 - b) le proposte di provvedimenti amministrativi;
 - c) l'iniziativa di interrogazione e interpellanza;
 - d) i rappresentanti frazionali e le consulte di zona;
 - e) le consulte;
 - f) le assemblee pubbliche, frazionali e i consigli comunali aperti;
 - g) la consultazione mediante questionari e sondaggi e altre forme;
 - h) le forme di valorizzazione dell'associazionismo.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II

I REFERENDUM CONSULTIVI PROPOSITIVI E ABROGATIVI

Art. 3 Finalità

1. Il referendum è un istituto di partecipazione popolare previsto dalla Legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Il referendum consultivo, propositivo e abrogativo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, programmi, iniziative e progetti di interesse generali della comunità.

Art. 4 Referendum ammessi e data di effettuazione

1. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, di domenica, entro il primo quadrimestre.
2. L'indizione del referendum e la data per la sua effettuazione è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare, almeno 60 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
4. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Art. 5
Iniziativa referendaria

1. Il referendum è promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale per il referendum consultivo e propositivo e almeno il 7% per il referendum abrogativo, secondo le risultanze ufficiali al 31 dicembre precedente la raccolta delle sottoscrizioni; la sottoscrizione è acquisita nel trimestre precedente alla presentazione della proposta.

Art. 6
Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum, con valutazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione inerente al referendum di iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
4. Il Sindaco convoca, entro 15 giorni, il Collegio per il referendum previsto all'art. 11, comma 4, dello Statuto, il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. Il Collegio, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Consiglio comunale a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
5. Le decisioni del Collegio sono notificate al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

Art. 7

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo e/o propositivo e/o abrogativo procedono, con la sottoscrizione, con riporto delle generalità ed indirizzo dei firmatari, di almeno n° 100 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da 5 di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca, entro 15 giorni, il Collegio per i referendum previsto dall'art. 11, comma 4, dello Statuto, il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. Il Collegio ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Le decisioni del Collegio sono notificate al Sindaco e al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
5. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione.
6. Le firme di presentazione sono apposte su moduli contenenti la dicitura "Comune di Pergine Valsugana. Richiesta di referendum" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li verifica, apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.
7. Le firme sono apposte in calce al testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate nei modi indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le autenticazioni effettuate da soggetti comunali sono esenti da spese.
8. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Entro 5 giorni dal loro ricevimento, il Segretario comunale accerta il superamento del quorum di sottoscrizioni regolarmente autenticate prescritto al precedente art. 5 ed in caso affermativo dispone la verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.

9. L'ufficio elettorale verifica il possesso in capo ai sottoscrittori del requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con le relative certificazioni, anche collettive. Accertata la regolarità della documentazione e la sussistenza di un numero di elettori promotori del referendum non inferiore a quello minimo previsto dall'art. 5, l'Ufficio elettorale ne dà comunicazione al Sindaco.
10. Il Sindaco iscrive l'argomento all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dall'Ufficio elettorale e la proposta per l'opportuna conoscenza del referendum.
11. Il Sindaco indice il referendum e ne dà notizia al Consiglio comunale.
12. In mancanza del prescritto numero di elettori firmatari dell'iniziativa referendaria, si procede in conformità al successivo art. 10.

Art. 8

Norme generali procedurali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte un numero di elettori pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. L'ufficio elettorale comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 9

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale, ai capigruppo consiliari, all'eventuale Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Segretario comunale e all'Ufficio elettorale.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari, con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Nel caso siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro trattazione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, nonché sul sito internet del Comune.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 10

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima della indizione del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Collegio per i referendum previsto dall'art. 11 dello Statuto, sentito l'eventuale Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta, entro 15 giorni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio comunale e i capigruppo, propone al Consiglio comunale la chiusura delle operazioni. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco, notificata all'eventuale Comitato dei promotori la decisione del Consiglio comunale entro 5 giorni dalla adozione della delibera, dà avviso alla cittadinanza della chiusura delle operazioni referendarie, tra il ventesimo e venticinquesimo giorno dalla esecutività della deliberazione del Consiglio, mediante adeguati mezzi di pubblicità.

Art. 11
Organizzazione del referendum

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione ed in particolare dell'ufficio elettorale, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 12
Tessera elettorale

1. Per l'esercizio del voto di cui all'art. 9 si utilizza la tessera già in possesso degli elettori.

Art. 13
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo ad accesso volontario di cui all'art. 9, comma 1 della legge n.120 del 30/04/1999, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n° 53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 14
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n° 761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7.00 del giorno della votazione. Dalle ore 7.00 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 22.00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato dal Presidente all'Ufficio elettorale.

Art. 15
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima sezione.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità delle consultazioni;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune;
 - b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale;
 - c) all'eventuale Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale.
6. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 16

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956 n° 212 e successive modificazioni.
3. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di indizione e a singoli partiti del gruppo misto una superficie di cm. 100x100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 100x100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, con arrotondamento per eccesso, comunque non inferiore a una.
- 4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
 - 5. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
 - 6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
 - 7. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Art. 17

Attuazione del risultato del referendum

- 1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
- 2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
- 3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.

Art. 18
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità e comunque con apposito inserto sul Bollettino comunale e sul sito internet del Comune.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO III

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Art. 19

Proposte di provvedimenti

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto - proposta, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 100 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, con riporto delle generalità ed indirizzo dei firmatari, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito.
2. Il Consiglio comunale esamina e delibera sul progetto - proposta entro 3 mesi dal deposito.
3. La proposta deve essere rivolta al Presidente del Consiglio comunale e deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi prima della attivazione della fase istruttoria da parte del Presidente e del Sindaco.
4. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

Art. 20

Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o alla Giunta per sapere se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su un fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.
3. I cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze, depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, presso la Segreteria generale.

4. Le sottoscrizioni devono essere identificabili, con riporto delle generalità ed indirizzo del firmatario, con possibilità di verifica dell'identità da parte degli uffici comunali preposti.
5. Per l'iniziativa di interrogazione ed interpellanza deve essere individuato un promotore che se ne assume la responsabilità, sotto il profilo dei contenuti e della veridicità delle sottoscrizioni.
6. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.
7. Inoltre, della interrogazione ed interpellanza nonché delle rispettive risposte è data lettura nella prima seduta consiliare utile.
8. Il promotore delle interrogazioni ed interpellanze deve essere informato dell'inserimento delle proposte stesse nell'ordine del giorno del Consiglio, con le stesse modalità di informazione del consigliere comunale.

CAPO IV

I RAPPRESENTANTI FRAZIONALI E LE CONSULTE DI ZONA

Art. 21 Compiti

1. I rappresentanti frazionali, in quanto fiduciari del Sindaco, collaborano con l'Amministrazione comunale al buon governo della comunità locale; presentano pertanto agli organi istituzionali comunali le problematiche e le insorgenze della frazione e sono il tramite della Amministrazione per riportare e divulgare nella stessa frazione ogni informazione utile che la riguardi, inerenti decisioni e orientamenti adottati dagli stessi organi.
2. I rappresentanti frazionali possono convocare assemblee frazionali dandone preventiva comunicazione al Sindaco.
3. In ossequio ai principi statutari inerenti l'istituto, i rappresentanti frazionali si confrontano fra loro per aree territoriali omogenee, al fine di individuare e collaborare nella realizzazione di servizi adeguati d'ambito zonale, in sintonia ad una programmazione rispettosa di principi di economicità e realizzabilità.
4. Per iniziativa di ciascuna parte, gli organi istituzionali comunali si incontrano con i rappresentanti frazionali, congiuntamente o per zona, in occasione della definizione della proposta di bilancio di previsione comunale, allo scopo di definire l'azione amministrativa in favore delle frazioni, nonché ogni qualvolta lo ritengano utile.
5. In occasione di manifestazioni di rilievo per la frazione, il rappresentante frazionale partecipa unitamente al Sindaco alle iniziative stesse.

Art. 22 Convocazione consultazioni assembleari

1. Il Sindaco, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto comunale, convoca specifiche consultazioni assembleari per ciascuna frazione o gruppo di frazioni secondo criteri di economicità e di snellezza.

2. La convocazione delle assemblee per la nomina dei rappresentanti frazionali deve essere effettuata entro il termine massimo di 150 giorni dalla prima seduta del neo eletto Consiglio comunale. Fino a tale termine rimangono comunque in carica i rappresentanti frazionali nominati nella precedente consiliatura.
3. L'assemblea viene convocata tramite le seguenti modalità che possono essere anche alternative:
 - a) invio di lettera ai cittadini residenti nelle frazioni interessate alla nomina del rappresentante frazionale;
 - b) avviso di convocazione affisso all'albo frazionale.Della convocazione viene data notizia anche sul sito internet del Comune.

Art. 23 **Avviso di convocazione**

1. Nell'avviso di convocazione, oltre all'ora e al luogo, viene specificatamente indicata la finalità dell'assemblea volta all'individuazione dei rappresentanti frazionali nonché l'invito rivolto alle persone interessate a segnalare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di rappresentante frazionale tramite invio di apposita candidatura al Sindaco ovvero direttamente in sede di assemblea.

Art. 24 **Modalità di svolgimento delle consultazioni**

1. L'assemblea frazionale è pubblica ed è presieduta dal Sindaco o da assessore da lui delegato ed è valida con qualsiasi numero di partecipanti.
2. La persona che ha dato la propria disponibilità a ricoprire detto incarico sarà nominata rappresentante frazionale.
3. Qualora emergano più nominativi, il rappresentante frazionale sarà scelto, tra questi, dal Sindaco in sede di emanazione del decreto di nomina.
4. Nel caso in cui non emergano nominativi o indicazioni, il Sindaco si riserva di individuare la persona alla quale affidare l'incarico di rappresentante frazionale.

Art. 25

Nomina dei rappresentanti frazionali

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto il rappresentante frazionale.
2. E' data facoltà al rappresentante frazionale di designare una persona di supporto comunicando il nominativo al Sindaco.

Art. 26

Revoca dei rappresentanti frazionali

1. Il Sindaco può revocare il rappresentante frazionale per gravi inadempienze nell'espletamento delle funzioni affidate o per mancanza di rapporto collaborativo-fiduciario.
2. Nel provvedimento di revoca viene data adeguata motivazione. A seguito del provvedimento di revoca, si provvede alla sostituzione del rappresentante frazionale indicando una nuova assemblea.

Art. 27

Consulte di zona

1. Le consulte di zona, previste dall'art. 14 dello Statuto comunale, sono costituite dai rappresentanti frazionali e dai Consiglieri comunali residenti di ogni singola zona.
2. Le consulte di zona sono nominate dal Sindaco con proprio decreto. Ogni consulta di zona può eleggere al proprio interno un referente.
3. Le consulte di zona hanno il compito di valutare complessivamente questioni di interesse della zona fornendo all'Amministrazione comunale indicazioni specifiche. Il Sindaco convoca le consulte su richiesta dei rappresentanti frazionali e ogni qual volta si renda necessario affrontare problematiche di specifico interesse della zona.

Art. 28

Utilizzo di strutture e uffici comunali

1. Per iniziative di interesse frazionale, regolarmente autorizzate, il rappresentante frazionale può richiedere ed ottenere il supporto di strutture e uffici comunali.

Art. 29
Uso case sociali

1. Il rappresentante frazionale è responsabile del buon uso degli spazi pubblici messi a disposizione della comunità all'interno della casa sociale frazionale.
2. Il rappresentante, in particolare, provvede per il decoro, apertura e chiusura dei locali.

Art. 30
Tenuta dell'albo frazionale

1. L'albo frazionale è uno strumento di informazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il rappresentante frazionale è responsabile della tenuta dell'albo frazionale.
3. All'albo frazionale sono esposti:
 - tutti i titoli delle delibere di Giunta e di Consiglio;
 - l'ordine del giorno del Consiglio comunale;
 - i provvedimenti, le interrogazioni, interpellanze e mozioni di specifico interesse della frazione;
 - gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali con i relativi recapiti telefonici;
 - gli orari di udienza al pubblico di Sindaco, Assessori, Difensore civico, Giudice di Pace;
 - le principali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale e in particolare quelle riferite alla frazione;
 - le comunicazioni di servizio delle Aziende erogatrici di servizi;
 - gli orari del servizio di trasporto pubblico;
 - recapiti e numeri telefonici di interesse generale;
 - notizie di interesse della Comunità (concorsi, scadenze ...);
 - le convocazioni delle assemblee frazionali.

CAPO V

CONSULTE

Art. 31

Consulte permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori o a particolari categorie sociali.

Art. 32

Consulta per i giovani

1. Il Consiglio comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, istituisce la Consulta per i giovani per i compiti previsti dall'art. 16 dello Statuto comunale.
2. La Consulta è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 15 rappresentanti dei giovani residenti nel Comune, eletti in una specifica assemblea dei giovani di età compresa tra i 15 e i 26 anni. La comunicazione dei termini per la presentazione delle candidature e la convocazione dell'assemblea per la designazione dei componenti della Consulta vengono effettuate mediante avviso da pubblicare all'Albo comunale e sul portale internet del Comune. Vengono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più giovane d'età. Nel corso del mandato amministrativo possono essere svolte ulteriori elezioni fino al raggiungimento del numero massimo di componenti. I candidati non eletti subentrano, in base al maggior numero di voti ottenuti, ai componenti della Consulta che per qualsiasi causa cessano dalla carica.
3. All'atto della designazione, i componenti della Consulta devono avere un'età anagrafica compresa tra i 15 e i 26 anni e, per i maggiorenni, non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. Al fine di consentire la rappresentanza dei due generi, non si procede alla convocazione dell'assemblea per la designazione della Consulta nel caso in cui non si sia candidato almeno un nominativo per entrambi i generi.

4. Nella prima seduta della Consulta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, vengono eletti il presidente e il vicepresidente della Consulta.
5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno per iniziativa del presidente della Consulta stessa o su richiesta di almeno il 50% più uno dei componenti.
6. Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco o suoi delegati ed un rappresentante del Centro Giovani comunale. Possono partecipare, su invito, consulenti esterni senza diritto di voto.
7. I componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.
8. La Consulta definisce le proprie regole di funzionamento.

Art. 33 **Consulta per gli anziani**

1. Il Consiglio comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, istituisce la Consulta per gli anziani per i compiti previsti dall'art. 17 dello Statuto comunale.
2. La Consulta è composta da minimo di 7 ad un massimo di 9 rappresentanti degli anziani residenti nel Comune, di cui:
 - a) n. 4 designati da Associazioni e Circoli iscritti nel Registro comunale delle Associazioni che per statuto operano a favore degli anziani, mediante procedura elettiva disciplinata e organizzata dalla Struttura amministrativa comunale competente, nel rispetto dei principi di pari partecipazione, pubblicità, trasparenza e segretezza del voto;
 - b) n. 2 componenti designati tra gli iscritti all'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile;
 - c) n. 1 rappresentante delle RSA/A.P.S.P. del territorio;
 - d) n. 1 rappresentante designato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
 - e) n. 1 rappresentante designato dall'Ordine dei medici di Trento.
3. La comunicazione dei termini per la presentazione delle candidature e la convocazione dell'assemblea elettiva per la designazione dei componenti della Consulta di cui al precedente comma 2 lettera a), vengono effettuate mediante avviso da pubblicare all'Albo comunale e sul portale internet del Comune. Vengono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano d'età.

4. Almeno la metà dei componenti la consulta devono essere persone con più di 65 anni di età e non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.15, comma 1, della L. 19 marzo 1990 n. 55 e s. m. Deve, inoltre, essere garantita un'adeguata rappresentanza dei due generi.
5. Nella prima seduta della Consulta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, vengono eletti il presidente e il vicepresidente della Consulta.
6. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno per iniziativa del presidente della Consulta stessa o su richiesta di almeno il 50% più uno dei componenti.
7. Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato.
8. Possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, consulenti esterni e altri soggetti che possono apportare un contributo fattivo sulle questioni trattate dalla Consulta.
9. I componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.
10. La Consulta definisce le proprie regole di funzionamento.

Art. 34 **Consulta per gli stranieri**

1. Il Comune, con riferimento ai principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione e nel pieno rispetto dei diritti delle persone, promuove azioni per l'integrazione dei cittadini stranieri residenti sul territorio comunale e per la loro partecipazione alla vita della comunità.
2. Per i fini di cui al comma precedente, il Consiglio comunale attiva, in relazione a specifiche esigenze, progetti a favore dei cittadini stranieri, anche avvalendosi delle strutture comunali, delle associazioni e di esperti.
3. Il Consiglio comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, istituisce una Consulta per gli stranieri composta da:
 - il Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto;
 - n° 1 rappresentante del Servizio sociale della Comunità di Valle;
 - n° 12 cittadini UE (esclusi i cittadini italiani) e stranieri maggiorenni residenti nel Comune ed in regola con il permesso di soggiorno/attestazione di regolarità di soggiorno, in rappresentanza delle seguenti aree geografiche: Europa, America, Africa ed Asia/Oceania: ciascuna area è rappresentata da massimo 3 componenti. Sono esclusi dalla rappresentanza coloro che hanno conseguito la cittadinanza italiana;

- n° 1 rappresentante per ciascuno degli Istituti comprensivi esistenti sul territorio comunale nella persona del dirigente scolastico o suo delegato.
4. La comunicazione dei termini per la presentazione delle candidature dei cittadini stranieri e la convocazione dell'assemblea per la designazione dei componenti della Consulta vengono effettuate mediante avviso da pubblicare all'Albo comunale e sul portale internet del Comune. Al fine di consentire la rappresentanza dei due generi, non si procede alla convocazione dell'assemblea per la designazione della Consulta nel caso in cui non si sia candidato almeno un nominativo per entrambi i generi per almeno due aree geografiche. Vengono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti per ciascuna area geografica (massimo tre per ogni area geografica). La Consulta si intende comunque costituita se vengono eletti almeno sei componenti e siano rappresentate almeno due aree geografiche.
 5. Alla elezione delle rappresentanze dei cittadini UE e stranieri partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese dell'UE e/o cittadini di paesi stranieri. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
 - b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - c) compimento dei 18 anni di età;
 - d) iscrizione all'Anagrafe del Comune di Pergine Valsugana.
 6. Sono eleggibili, in qualità di componenti della Consulta in rappresentanza dei cittadini UE e stranieri, le persone che, alla data fissata per le elezioni:
 - a) sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
 - b) non sono in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m., in quanto compatibili.Il possesso di tali requisiti è condizione necessaria e permanente per tutta la durata della Consulta; in caso di decadenza subentrerà il primo in graduatoria della lista dei non eletti nell'area geografica di riferimento.
 7. La Consulta sottopone all'Amministrazione comunale proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita, promuove l'integrazione anche fungendo da osservatorio sull'evoluzione del fenomeno migratorio ed esprime pareri sugli atti che le sono sottoposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativi del Comune.
 8. Nella prima seduta della Consulta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, vengono eletti il presidente e il vicepresidente della Consulta.
 9. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno per iniziativa del presidente della Consulta stessa o su richiesta di almeno il 50% più uno dei componenti.
 10. Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato. Possono partecipare, su invito, consulenti esterni senza diritto di voto.

11. I componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.
12. La Consulta definisce le proprie regole di funzionamento.

Art. 35

Forme innovative di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune si avvale sul proprio sito internet di uno spazio specifico per forme di comunicazione diretta da parte dei cittadini e tra cittadini e Amministrazione.

Art. 36

Pari opportunità

1. Il Comune si impegna a garantire pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i generi le medesime possibilità di partecipazione alla vita politico-amministrativa.

CAPO VI

ASSEMBLEE PUBBLICHE, FRAZIONALI CONSIGLI COMUNALI APERTI

Art. 37

Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

Art. 38

Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea può avvenire per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della

Giunta o di almeno 50 elettori.

2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
4. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri comunali ed eventualmente i componenti delle Commissioni consiliari competenti per materia, nonché chiunque altro interessato o competente per il buon esito della consultazione.

Art. 39

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, in ossequio alla competenza del promotore dell'iniziativa.
2. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del Presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Il Presidente provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

Art. 40

Consigli comunali aperti

1. Con le formalità previste dagli articoli 29 e 49 del regolamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo consiliari, di concerto, organizzano consigli comunali aperti per l'esame di proposte, problematiche ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

CAPO VII

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 41

Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione e altre forme.
2. Il Consiglio comunale con proprio atto deliberativo stabilisce modalità e termini per l'effettuazione delle consultazioni.
3. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione a mezzo di avviso da esporsi agli albi comunali e sul sito internet del Comune e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento e alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

CAPO VIII

FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 42

Interventi a favore dell'associazionismo

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - a) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali;
 - b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economica, sovvenzioni, contributi, nonché esenzioni o riduzioni in merito a tariffe comunali.
2. Il Comune, a mezzo di apposite convenzioni, può affidare a soggetti che non perseguono scopo di lucro la gestione di strutture prive di rilevanza economica o l'esecuzione di attività di interesse generale nel rispetto della vigente normativa.

Art. 43

Registro delle associazioni

1. Viene istituito il Registro comunale delle associazioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi aventi sede legale ed operanti nel territorio comunale.
2. Per l'iscrizione nel Registro, le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

Art. 44

Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle associazioni va effettuata secondo le modalità indicate sul sito istituzionale comunale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale,
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi,
 - comunicazione del numero dei soci.
2. Le eventuali modifiche dello Statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro trenta giorni.
3. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
4. La Giunta comunale adotta apposito disciplinare per la formazione, tenuta, aggiornamento e revisione del Registro.
5. Nell'ottica di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle Associazioni, la Giunta comunale può valutare di equiparare un registro pubblico gestito da altro Ente al Registro comunale e di disporre che tale registro svolga le funzioni e produca gli effetti del Registro comunale.

Art. 45

Concessione di attrezzature ed incentivi economici

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'apposito Regolamento comunale, esclusivamente le Associazioni iscritte nel Registro possono ottenere i benefici di cui al presente Regolamento.
2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali, od attrezzature, deve essere disciplinata da apposito atto che dovrà indicare a chi faranno carico le spese relative al riscaldamento, all'illuminazione e al servizio pulizia, nonché gli oneri per un corretto uso e manutenzione.

Art. 46

Collaborazione con gli organi del comune

1. Le Associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i Comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall'Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori.

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

(SI')

(NO)

* * *
parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione
